

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: UNA ARTICOLATA E AMPIA "SUMMA"

# Una MAPPA per saperne di più

Ing. Massimo Rivalta  
presidente Animac

Il Supplemento ordinario n. 108/L alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 ha "ospitato" il nuovo Testo unico sulla sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori (Dlgs 81 del 9 aprile 2008). Destinato a sostituire la 626/94 e il Dpr 547/55, esso si presenta come un testo ampio e complesso, costituito da 306 articoli, 13 titoli e 51 allegati, su cui riteniamo utile ritornare dopo l'articolo pubblicato sullo scorso numero della rivista.

Le disposizioni di cui al titolo LVIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Esso contiene alcune modifiche alla disciplina attuale che riguardano anche la valutazione dei rischi, la delega di funzioni, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria e i rapporti con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLs). Il Testo unico gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/94, definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega

di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.

#### Normativa unificata

Con la sua approvazione, si rimette al centro l'attenzione al problema della sicurezza sul lavoro. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo costituiscono l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico

testo normativo. Per Testo unico sicurezza lavoro si intende, nell'ambito del diritto italiano, l'insieme di norme comprese nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che riunisce e armonizza le disposizioni contenute in alcune precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso. In questo decreto legislativo - che dà attuazione all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro - vengono strutturate e definite le norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro. Il nuovo testo normativo è stato concepito per semplificare la materia della salute e sicurezza dei lavorato-



ri in Italia, riunendo e armonizzando le norme, contenute in molteplici disposti succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, nonché di aggiornare le medesime all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

Nel nuovo Testo unico sicurezza lavoro, è prevista l'abrogazione, con differenti modalità temporali, delle seguenti norme:

- Dpr 27 aprile 1955, n. 547;
- Dpr 7 gennaio 1956, n. 164;
- Dpr 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;
- Dlgs 15 agosto 1991, n. 277;
- Dlgs 19 settembre 1994, n. 626;
- Dlgs 14 agosto 1996, n. 493;
- Dlgs 14 agosto 1996, n. 494;
- Dlgs 19 agosto 2005, n. 187;
- art. 36 bis, commi 1 e 2 del Dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2006, n. 248;
- artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123.

### I tredici titoli

Il Dlgs 81/2008 si compone dei seguenti titoli:

- Titolo I (art. 1-61): Principi comuni;
- Titolo II (art. 62-68): Luoghi di lavoro;
- Titolo III (art. 69-87): Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- Titolo IV (art. 88-160): Cantieri temporanei o mobili;
- Titolo V (art. 161-166): Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- Titolo VI (art. 167-171): Movimentazione manuale dei carichi;
- Titolo VII (art. 172-179): Attrezzature munite di videoterminali;
- Titolo VIII (art. 180-220): Agenti fisici;
- Titolo IX (art. 221-265): Sostanze pe-

ricolose;

- Titolo X (art. 266-286): Esposizione ad agenti biologici;
- Titolo XI (art. 287-297): Protezione da atmosfere esplosive;
- Titolo XII (art. 298-303): Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale;

DI 626/94. Questa è definita come la scienza della sicurezza di cui trattiamo più approfonditamente nel riquadro qui sotto che accompagna questo articolo.

Un iter di approvazione breve i cui passi salienti sono stati segnati da:

- attivazione di tavoli di lavoro tra

#### Scienza della sicurezza

La "scienza della sicurezza" è la disciplina che studia il rischio nelle sue varie forme - dirette e indirette - e ne valuta la riduzione fino a farlo tendere a zero. L'eliminazione del rischio è matematicamente impossibile, perché le variabili del rischio sono infinite e imponderabili; è per questa ragione che si parla di "riduzione" del rischio. Il rischio che non si riesce a eliminare viene definito "rischio residuo".

Alcune autorevoli correnti di pensiero, che si sono occupate di scienza della sicurezza, non intendono accettare, almeno in teoria, l'ipotesi di un "rischio accettabile", soprattutto se si tratta di spese di vite umane. Ma la realtà di ogni giorno ci impone di mettere in gioco, nella vita quotidiana, delle variabili incontrollabili e imponderabili che non si possono studiare e che lasciano inesorabilmente spazio al rischio residuo.

La "sicurezza globale" (totale) potrebbe essere assimilata a uno stato di quiete, di serenità, di pace, di assenza totale del rischio.

La scienza della sicurezza è multidisciplinare e a essa fanno riferimento molte aree tematiche e molte "sottodiscipline". Ogni area studia un aspetto particolare della vita della persona, creando un insieme organico di cognizioni e misure al fine di produrre come risultato sempre l'incolumità e il benessere (sicurezza) della persona e, di conseguenza, della "collettività". Comunque, anche ogni sottodisciplina parte sempre da un'analisi del rischio per arrivare a una prevenzione massima possibile, al fine di ottenere una sicurezza detta, in gergo tecnico, "accettabile".

La sicurezza può interessare direttamente le azioni dell'uomo, ma anche, indirettamente, i suoi interessi: per esempio, installare un antifurto su un'automobile è creare sicurezza per l'uomo, ma, indirettamente, agendo sui suoi beni.

- Titolo XIII (art. 304-306): Disposizioni finali.

Nell'impostazione del Dl 81, si è tenuto senz'altro conto di una materia

amministrazioni e parti sociali per trovare soluzioni condivise sui temi in discussione;

- necessità di creare un modello le-

#### Nuove sanzioni

Per quanto concerne il nuovo impianto sanzionatorio, nei poco più dei 300 articoli una delle principali novità è l'arresto - da 4 a 8 mesi di carcere - o un'ammenda da 5 a 15 mila euro per quei datori di lavoro che non si metteranno in regola.

La mancata nomina del responsabile del Servizio di prevenzione comporta, invece, l'arresto da 6 mesi a 1 anno quando avviene in imprese ad alto rischio, come quelle che fabbricano esplosivi, quelle in cui si utilizzano agenti cancerogeni o in cantieri particolarmente complessi. In caso di colpa in incidenti di grave entità con feriti o morti, il datore di lavoro rischia sanzioni fino a 1 milione e 500 mila euro, oltre, ovviamente, alle imputazioni di carattere strettamente penale.

che riguarda da molto vicino la sicurezza per il patrimonio intellettuale e di conoscenza introdotto con lo studio del rischio e di quello residuo, già considerati nel precedente

gale in grado di prevenire, meglio di quanto fino a oggi accaduto, il rischio di infortuni sul lavoro, determinando così il potenziamento della cultura della legalità.

### Obiettivi e strumenti

In dettaglio, il Testo Unico avrà come obiettivi:

- costruzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che tenga conto della esperienza o delle competenze e conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
- formazione come strumento essenziale di prevenzione e tutela;
- diversificazione delle normative in

relazione alla specificità dei rischi nei settori di riferimento.

Inoltre, il Testo unico sarà diretto a promuovere strumenti volontari quali:

- le "Buone prassi", intese come soluzioni sperimentate per prevenire o ridurre i rischi per i lavoratori, fondate sulla valutazione del rischio specifico e consistenti nella concreta applicazione di misure preventive contro i rischi di volta in volta considerati;

- la "Responsabilità sociale" delle Imprese, per cui una impresa può dirsi socialmente responsabile quando adotta una strategia di gestione della propria attività che coniuga la ricerca del profitto con i principi sociali e ambientali di un determinato momento storico;
- i "Codici etici".

### Oltre 1000 morti l'anno

Con l'emanazione del nuovo Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il provvedimento vuole essere una pietra miliare per contrastare il tragico bilancio di oltre mille morti l'anno. Una nota del ministero della Salute segnala che, nel 2006, i casi di morte sul lavoro sono stati 1.250, su un totale di 1 milione di infortuni e che, nei primi 2 mesi del 2007, si sono verificati 144 infortuni mortali e 132.972 infortuni. Le disposizioni prevedono anche un meccanismo premiale per le imprese virtuose, che sapranno ridurre in modo consistente gli infortuni nelle proprie attività: una normativa "ad hoc" individuerà forme e incentivi, come, per esempio, la priorità nell'assegnazione di appalti. Sono previsti sanzioni rigorose, un coordinamento nella vigilanza e una campagna di informazione e di formazione nonché misure di semplificazione, in particolare per le piccole e medie imprese e sarà previsto il miglioramento del collegamento delle reti informatiche di enti e istituzioni. Un ruolo fondamentale sarà affidato alla formazione come strumento di prevenzione e di tutela.

Un ampio lavoro che, ancora una volta, rivoluzionerà l'approccio alla sicurezza sul posto di lavoro e permetterà, speriamo vivamente, di ridurre gli ancora troppo numerosi infortuni sul lavoro.

## LA BACHECA DELL'ASSOCIAZIONE

# Due promemoria

M.R.

**R**equisiti essenziali per i soci Certificati. Quote associative 2008-2009. Questi i promemoria di questo mese sulla "bacheca" Animac.

### Soci certificati

Questi i requisiti essenziali per i soci certificati:

- presenza di sistema qualità vigente od omologo sistema di procedura riconosciuto da Animac;
- produzione documentazione tecnica per ogni impianto realizzato;
- formazione tecnica adeguata degli operatori;
- conoscenza della normativa applicabile;
- struttura adeguata;
- altre certificazioni specifiche (saldatore, tecnico C.N.D., frigorista ecc.);
- strumenti e attrezzatura certificati;

- formazione annuale obbligatoria.

### Quote 2008-2009

Queste le quote Animac per l'anno in corso:

- soci Ordinari, 500 euro;
- soci Premium, 1.000 euro;
- soci Certificati, 1.000 euro.

Nella quota sono compresi:

- corso di formazione per un partecipante (2 per i soci Premium e 3 per i soci Certificati) riguardante le normative vigenti Ped e 329;
- raccolta normativa;
- sconti fino al 40% (60% per soci Premium e Certificati) per le prestazioni annesse alle attività previste (specificate in seguito);
- inserimento nel Registro dei soci Certificati per gli aventi diritto;
- una copia de "Il Bigino dell'Aria Compressa".